

**Di Stefano.** Onorevoli colleghi. Avrei, volentieri rinunciato a parlare, se i colleghi, che mi hanno preceduto, avessero esaminato il disegno di legge nella sua vera essenza, per dimostrare che esso, pur contenendo opportune disposizioni speciali, non risponde, sostanzialmente, ai fini che la riforma del procedimento sommario deve attingere per essere veramente feconda di utili risultati ed evitare gl'inconvenienti preveduti, fin da principio, dalla dottrina ed esperimenti, poi, dalla pratica giudiziaria, che ha cercato di portarvi rimedio con sistemi, che variano da contrada, a contrada, sì che la stessa legge viene presentemente attuata in modi diversi per le consuetudini locali che si sono formate e hanno preso il posto della legge.

Ma poichè essi, fino ad ora, hanno fatto considerazioni d'indole puramente astratta, di ordine secondario, senza punto entrare nelle ragioni per le quali, secondo me, questo disegno di legge nel modo come ora è concepito e formulato non può meritare il voto della Camera, mi sento obbligato a parlare brevemente.

Però, prima di tutto, debbo anch'io plaudire all'onorevole ministro guardasigilli che, finalmente, dopo trentadue anni di discussioni sulla riforma del procedimento sommario, su questo problema che tanto ha affaticato e giureconsulti e commissioni e ministri, ha, finalmente, portato dinanzi alla Camera un progetto concreto. Dappoichè la Camera conosce che, mentre ben ventotto progetti dal 1868 fin oggi sono stati elaborati per ottenere questa benedetta riforma, nessuno di essi mai, prima di oggi, è stato portato alla discussione della Camera, quantunque taluno di essi sia stato discusso ed approvato dal Senato. (*Commenti*).

Bisogna, dunque, plaudire all'onorevole ministro Gianturco, il quale, finalmente, fa discutere alla Camera un disegno di legge, che, per lo scopo che si prefigge, risponde ad un bisogno da tanto tempo sentito nella pratica, risponde all'attuazione di provvedimenti, ormai da tanti anni reclamati.

Quindi non posso, assolutamente, consentire su quanto l'onorevole Corrado ha prima osservato, che, cioè, con questo progetto, senza risolvere la questione dell'*unicità* o *duplicità* del procedimento, indirettamente si sopprime il procedimento formale. Le leggi di rito, per rispondere alla loro finalità, debbono

adattarsi allo sviluppo dell'attività umana, alla vita economica e giuridica che, mano mano, si evolve. Alle leggi di procedura si può adattare quello che il Bagehot scrive delle forme dei governi.

Or, certamente, oggi, con gli scambi avvivati, con le relazioni più facili e più pronte, con una vita economica più rapida e più evoluta, le forme del procedimento formale non rispondono più alla vita odierna, e la procedura si deve svolgere appunto come si sviluppa la vita. Le leggi di procedura regolano le tutele, che la società deve concedere al diritto in azione. Ecco perchè, al 1901, non è più possibile adottare per la tutela del diritto un procedimento formale, fossilizzato in quelle stereotipate disposizioni della procedura civile, che obbligano ad uno sciupio continuo di tempo e di spese per le risposte o le controrisposte quindicinali, a correre per le cancellerie per depositare documenti, o per ottenere certificati, o per curare iscrizioni a ruoli, che si creano e si distruggono con la stessa facilità, sol che ad una delle parti, piaccia eternare una lite!

La necessità di adattarsi alla vita sociale ed economica odierna, doveva produrre la conseguenza che il procedimento formale, il quale più non risponde alla evoluzione della vita presente, doveva essere, necessariamente, sostituito dal procedimento sommario più semplice, più celere, più rispondente ai bisogni dell'attività sociale. Ed in pratica lo ha sostituito fin da quando fu pubblicato il Codice di procedura civile, che, certo non è il migliore dei codici della nostra legislazione. Difatti, consultando le statistiche, noi vediamo che su cento cause, novantanove si trattano col procedimento formale. Allorquando si includeva nell'articolo 154 del Codice di procedura civile l'inciso che dava ai presidenti del tribunale o della Corte la facoltà di *sommarizzare* (è una parola — barbara, se vuoi, — che ho letto nella relazione, e di cui mi servo) certo niuno pensò che questa facoltà sarebbe divenuta la regola.

Ora una legge, che sanziona quello che la pratica ha ammaestrato, che sanziona quello che è bisogno della vita presente, che modifichi una norma rispondente alle esigenze della società odierna, è una legge ben venuta, e noi dobbiamo plaudire al ministro guardasigilli che oggi, finalmente, dopo trentadue anni, ci fa discutere questa legge. Plaudire per prin-